

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59 commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura in "service" di trattamenti di dialisi extracorporea - ID SIGEF 1357

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.

* * * *

1) Domanda

A pag. 23 di 57, par. 4.4.1.3.1, del Capitolato d'oneri "Modalità di presentazione della Cauzione provvisoria", è previsto che la cauzione provvisoria possa essere inviata: in formato elettronico attraverso il Sistema OPPURE, IN ALTERNATIVA in formato cartaceo.

In caso di invio in formato cartaceo della cauzione provvisoria, SI CHIEDE quale documento debba essere inserito a Sistema nella sezione "Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo", e, più in particolare, se possa essere caricato il medesimo documento inviato cartaceamente, firmato digitalmente dal legale rappresentante della società offerente.

Risposta

Nell'ipotesi di produzione della cauzione provvisoria, della dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva e dell'eventuale certificazione di qualità in formato cartaceo e nel rispetto delle modalità previste al paragrafo 4.4.1.3.1 del Capitolato d'Oneri, non è necessario immettere i medesimi documenti a Sistema.

2) Domanda

A pag. 31 di 57, par. 4.4.3, del Capitolato d'oneri "Offerta economica", è prescritto che il concorrente debba "manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima".

SI CHIEDE se debba essere effettuata un'apposita dichiarazione di impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 240 giorni e, in tal caso, dove la stessa debba essere inserita a Sistema, non essendo possibile modificare la dichiarazione generata dal sistema in formato .pdf denominata "Offerta economica".

Risposta

La dichiarazione in ordine all'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 240 giorni è già presente nell'ambito dell'Offerta economica. Più in particolare, si tratta della seguente dichiarazione: "che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis". Al concorrente non è, pertanto, richiesta alcuna ulteriore dichiarazione.

3) Domanda

A pag. 7 di 57, par. 1.3, del Capitolato d'oneri "Lingua della documentazione da produrre" è indicato: "...nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata".

SI CHIEDE conferma che qualora vengano presentate certificazioni a supporto/completamento del materiale tecnico richiesto, come ad esempio Certificati CE dei produttori e dei prodotti (rilasciati dagli enti notificatori del paese di origine della merce) e relative bibliografie (proprietà intellettuale), tali documenti possano essere presentati in lingua originale (inglese, spagnolo etc...).

Risposta

Si rappresenta che la "Documentazione Offerta Tecnica" attestante il possesso delle caratteristiche oggetto di punteggio tecnico migliorativo, la cui produzione è richiesta a pena di esclusione, è quella

individuata al paragrafo 4.4.2 del Capitolato d’Oneri. Tale documentazione dovrà necessariamente essere predisposta in lingua italiana o qualora redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata. Eventuale ulteriore documentazione tecnica non necessaria ad attestare il possesso delle caratteristiche tecniche migliorative non verrà presa in considerazione e, pertanto, potrà essere prodotta anche in lingua diversa dall’italiano. In ordine alle certificazioni CE dei prodotti si rinvia alla risposta di cui alla successiva domanda n. 7.

4) Domanda

A pag. 20 di 57, par. 4.4.1.1, del Capitolato d’oneri “Documento di partecipazione” è indicato:

Il concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione *ex art. 38*, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta al “Documento di partecipazione”, presentare nell’apposito spazio del Sistema denominato “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva” tante dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al presente Capitolato d’Oneri sottoscritte con firma digitale, quanti sono:

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
 - i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
 - i soci accomandati ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
 - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
 - i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006;
- diversi dal soggetto che ha sottoscritto il “Documento di partecipazione”.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

La produzione dell’Allegato 1 da parte dei surrichiamati soggetti è prevista a pena di esclusione solo nel caso il soggetto che sottoscrive la dichiarazione conforme al “Documento di partecipazione” renda la stessa **esclusivamente** per se stesso.

E nel “Documento di partecipazione” da compilare a Sistema è prevista la seguente dichiarazione:

* Nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lett. b e c del D.Lgs. n.163/2006 attualmente in carica:

- | | |
|----------------------------------|---|
| <input checked="" type="radio"/> | non sono pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; |
| <input type="radio"/> | sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti
specificare Nome e Cognome dei soggetti e la Funzione esercitata |

SI CHIEDE conferma che la sottoscrizione con firma digitale da parte del Legale rappresentante del “Documento di partecipazione” generato dal Sistema, dopo aver selezionato il campo “non sono pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione”, renda non necessaria la compilazione dell’Allegato 1 da parte dei soggetti diversi dal sottoscrittore.

Risposta

Si conferma che nell'ipotesi in cui il legale rappresentante dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. anche per i soggetti di cui al medesimo articolo 38, comma 1, lettere b) e c) non sarà necessario produrre l'Allegato 1. Il paragrafo 4.4.1.1 del Capitolato d'Oneri prevede, infatti, che la produzione dell'Allegato 1 è prevista a pena di esclusione solo nel caso in cui il soggetto che sottoscrive la dichiarazione conforme al "Documento di partecipazione" renda la detta dichiarazione esclusivamente per se stesso.

5) Domanda

La società XXXXXXXX per poter partecipare alla gara in oggetto dovrà ricorrere all'avvalimento, relativamente ai requisiti economico- finanziari, che verrà fornito dalla casa madre XXXXXX con sede legale in XXXXXX.

All'interno del CdA XXXXX sono presenti 3 componenti, di cui un Legale Rappresentante preposto alla sede in Italia e due Consiglieri senza poteri di rappresentanza così dettagliati:

- 1 con residenza anagrafica in XXXX
- 1 con residenza anagrafica in XXXX senza cariche in Italia
- 1 residenza anagrafica in XXXXX senza cariche in Italia

A tal proposito, per meglio organizzare il reperimento in tempi rapidi delle certificazioni, si chiede:

1. in caso di verifica di quanto autodichiarato (art. 38 del D. Lgs 163/2006) quali dei soggetti sopra elencati dovranno comprovare?
2. Essendo XXXXXXXX, branch italiana, e' possibile che la firma (digitale) sulle dichiarazioni sia solo quella del Procuratore Speciale di Milano?

Risposta

Pur nella poca chiarezza della domanda si evidenzia che, ferma restando la circostanza secondo cui sia il "Documento di partecipazione" sia la "Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria" devono essere sottoscritti con firma digitale da parte rispettivamente del legale rappresentante dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria, l'articolo 38, comma 1 lettere b), c e mter), del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che i soggetti onerati della dichiarazione sono, a prescindere dal luogo di residenza:

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Si evidenzia, tuttavia, che i controlli in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 verranno effettuati dalla stazione appaltante che acquisirà di ufficio le dovute certificazioni.

6) Domanda

Si richiede se è possibile partecipare alla presente gara con prodotti acquistati da società partecipanti alla medesima procedura

Risposta

Si conferma che è possibile partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica offrendo prodotti acquistati da altre società partecipanti.

7) Domanda

I certificati CE, ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 e dichiarazioni di conformità rilasciati da società con sede legale estera possono essere presentati in lingua originale?

Risposta

Preliminarmente si ribadisce che la produzione delle certificazioni attestanti la conformità delle apparecchiature alle normative CE e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature è richiesta esclusivamente in sede di esecuzione della fornitura (paragrafo 4 del Capitolato Tecnico). Per quanto attiene, invece, alla certificazione di qualità per ottenere il dimezzamento della cauzione si evidenzia che, ferma restando la possibilità di attestare il possesso della suddetta certificazione nell'ambito del "Documento di partecipazione" con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di produzione di copia della certificazione redatta in lingua diversa dall'italiano essa non dovrà essere corredata da traduzione giurata e la dichiarazione di conformità all'originale, in lingua italiana, potrà essere rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura.

8) Domanda

Capitolato d'Oneri: 3 **CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

3.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

omissis con riferimento alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 11/.2.2 del Bando di gara: (i) dal R.T.I. o Consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), del D.Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che ciascuna impresa componente il R. T.I. o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, lo dichiarazione relativamente al proprio fatturato;

inoltre, l'impresa mandatario dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo; (ii) dal Consorzio, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006.

Cosa si intende precisamente per "in senso relativa"? Quale dei seguenti comportamenti [sub a) o sub b)] è ammissibile e/o più corretto?

- a) mandante potrebbe limitarsi a dichiarare un fatturato diverso - nel caso ipotizzato *inferiore* - rispetto a quello dichiarato dalla mandataria;
- b) La mandante dovrebbe dichiarare il fatturato corretto e reale, ma potrebbe, al tempo stesso, dichiarare di volere spendere per la gara solo una parte di questo fatturato (corrispondente, presumibilmente, a una quota parte della propria capacità produttiva)."

Risposta

Relativamente al possesso in misura maggioritaria in senso relativo in capo alla mandataria del requisito di cui al punto III.2.2 lett. a) del Bando di gara, si precisa che la formulazione non deve essere intesa - alla stregua della normativa di riferimento e del consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato sezione V del 11/12/2007 n. 6363) - in relazione al fatturato astrattamente posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/nde, bensì deve essere intesa in relazione al fatturato dichiarato e speso in concreto dalla singola impresa raggruppata/nda all'interno del medesimo raggruppamento. Pertanto, qualora, ad esempio, al RTI partecipino solo due imprese, valgono le seguenti condizioni:

- a) la mandataria dovrà possedere il requisito del fatturato in qualsivoglia misura superiore al 50% e la mandante nella restante parte;
- b) la mandante potrà - in assoluto - possedere il requisito in misura superiore rispetto alla mandataria purché, come detto, spenda il requisito in qualsivoglia misura inferiore alla mandataria.

9) Domanda

Capitolato d'Oneri : 6. **ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO**

omississ idoneo documento comprovante lo prestazione di una cauzione definitiva per l'Accordo Quadro in favore della Consip S.p.A. a garanzia degli impegni contrattuali assunti con lo stipula dell'Accordo Quadro, nonché per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici

Si richiede a tal proposito su quali importi dovremo calcolare la cifra da stanziare quale deposito cauzionale definitivo?

Risposta

L'importo della cauzione definitiva dell'Accordo Quadro verrà calcolato, ai sensi del paragrafo 7 del Capitolato d'Oneri, sull'importo massimo dell'Accordo Quadro di cui al paragrafo 2.3 del medesimo Capitolato d'Oneri, pari a euro 75.502.000,00.

10) Domanda

Documentazione in lingua italiana: per quanto concerne le certificazioni dei prodotti (marchi CE e simili) e pubblicazioni scientifiche, si chiede se è consentito mantenere la lingua originale Inglese

Risposta

Si rinvia alle risposte di cui alle Domande nn. 3 e 7.

11) Domanda

Capitolato d'oneri-caratteristiche migliorative-pagina 34-35-36

Quesito a: alla caratteristica numero 2 si fa riferimento a:

"...Sistema di hardware e software, dedicato alla prevenzione degli episodi ipotensivi intradialitici e immediatamente post dialitici, con metodologia in biofeedback per il controllo della pressione arteriosa e/o del volume ematico basato su controllo di temperatura e/o UF e/o conducibilità..."

Inoltre nella colonna della modalità di attribuzione dei punteggi viene riportato:
"...Se è controllato un solo parametro (tra temperatura, UF, conducibilità): 3 punti; se ne sono controllati due: 6 punti. Se i due parametri controllati operano in sinergia verrà assegnato un ulteriore: 1 punto..."
Si chiede di precisare se il concetto di "sinergia" può essere compatibile in una situazione in cui il primo parametro è controllato in biofeedback ed il secondo parametro è controllato in modo automatico ma non in biofeedback.

Si chiede inoltre di precisare che per biofeedback si deve intendere un sistema di controllo ad anello chiuso integrato nell'apparecchiatura, che monitorizzi durante tutto il trattamento il pool dei parametri del sistema di controllo ed agisca di conseguenza in tempo reale sui parametri stessi.

Quesito b: alla caratteristica numero 3 si fa riferimento a:

"...Sistema automatico per la determinazione, nel corso del trattamento, dell'efficienza dialitica con sensori non invasivi..."

Si chiede se è corretta l'interpretazione di considerare non invasivo un sensore la cui applicazione preveda la modifica (se pur temporaneamente) della ricetta dialitica del paziente relativa al liquido di dialisi nella sua composizione elettrolitica e/o l'interruzione del flusso di dialisi stesso con conseguente aumento del tempo di dialisi da effettuare.

Quesito c): alla caratteristica numero 7 si fa riferimento a:

"...Patient-card o sistema hardware-software in grado di memorizzare i dati del paziente e i parametri operativi della seduta dialitica, nel rispetto della normativa sulla Privacy..."

Si vuole chiedere se è corretta l'interpretazione per cui per avere una valenza clinica media nel tempo, il numero minimo di trattamenti del singolo paziente che devono essere mantenuti in memoria debba essere per esempio di almeno 2 mesi

Quesito d): alla caratteristica numero 8 si fa riferimento a:

"...flusso del bagno dialisi incrementabile > 700 ml/min..."

Si chiede, vista la presenza della parola "incrementabile", di specificare quale è il passo minimo di incremento del flusso del bagno di dialisi (esempio: 20 ml/min o meno)

Quesito e): alla caratteristica numero 9 si fa riferimento a:

"...Possibilità di passare da metodica con ago doppio a quella ad ago singolo, senza cambiare linee né dover interrompere il trattamento..."

Si chiede se è corretta l'interpretazione per cui il passaggio da ago doppio ad ago singolo debba avvenire senza aggiungere altro disponibile dall'esterno e quindi utilizzando solo le linee ematiche già montate sull'apparecchiatura

Quesito f): alla caratteristica numero 15 si fa riferimento a

“...Dispositivo di misurazione del ricircolo dell'accesso vascolare non invasivo, senza prelievi ematici, né infusioni di soluzioni...”

Si chiede che possa essere incluso come sistema di misurazione del ricircolo dell'accesso vascolare anche il metodo di diluizione che utilizza infusioni di soluzioni tanto più che, come riportato in letteratura scientifica, alcuni sistemi di misura che non utilizzano la diluizione potrebbero addirittura essere affetti dall'errore di misura (non quantificabile con precisione) di comprendere durante il monitoraggio anche il ricircolo cardiovascolare.

A supporto della nostra richiesta riportiamo che :

· le linee guida americane consigliano, fra i diversi metodi di sorveglianza degli accessi vascolari, di utilizzare anche il metodo di diluizione. (*vedere le linee guida KDOQI USA 4.3.2.1 Recirculation using a non-urea-based dilutional method - pag 272*)

· le linee guida dei Nefrologi Europei consigliano nella sorveglianza della funzionalità degli accessi vascolari anche l'utilizzo dei sistemi a diluizione mediante infusione di soluzioni Nephrol Dial Transplant (2007) 22 [Suppl 2]: ii88-ii117 doi:10.1093/ndt/gfm021 - 5. Surveillance of vascular access Rationale pag ii99

Quesito g) : alla caratteristica numero 16 si fa riferimento a: *“...Possibilità di effettuare dialisi con tampone citrato...”*

Si chiede se è corretta l'interpretazione per cui il contenuto di citrato nel dialisato deve essere tale da garantire la stabilità della calcemia del paziente (con allegata evidenza scientifica), e quindi tale da non richiedere supplemento di calcio durante o a fine trattamento.

Quesito h) : alla caratteristica numero 18 si fa riferimento a

“...Lettura continua del flusso ematico impostato e di quello reale, istantaneo e totale...”
Si chiede se è corretta l'interpretazione per cui con questa richiesta si intende flusso ematico “stimato” e non effettivamente reale .

A nostra conoscenza il flusso ematico reale può essere effettivamente misurato solo da apparecchiature dedicate ed esterne al monitor di dialisi (esempio: sistema Transonic, USA) mentre tutte le apparecchiature di dialisi utilizzano algoritmi matematici di semplice stima e non di misura reale.

Quesito i) : alla caratteristica numero 24 si fa riferimento a *“...Sistema in biofeedback per il controllo della quota convettiva in HDF on line in post diluizione, basata sul controllo di un parametro tecnico (pressione transmembrana o UF)...”*

Si chiede se è corretta l'interpretazione per cui possa essere incluso come controllo della quota convettiva un sistema di allarme che avvisi l'utilizzatore qualora la quota di filtrazione in HDF post diluizione ecceda il limite di sicurezza settato dall'utilizzatore stesso.

Risposta

a) Si precisa che per “sinergia” si intende che i due parametri interagiscano tra di loro.

Pur non entrando nel merito dell'esempio proposto nella richiesta di chiarimento, si precisa che nella documentazione di gara per “biofeedback” si intende un sistema che in retroazione, dopo aver rilevato alcune variabili del paziente e/o del circuito, rimodula in continuo i parametri della macchina di dialisi.

b) Pur nella poca chiarezza della domanda, si ribadisce che la caratteristica prevede la fornitura di un Sistema automatico per la determinazione dell'efficienza dialitica; la parola “invasivo” fa riferimento al sensore che non deve entrare in contatto con il sangue del paziente e non alla modalità per la determinazione dell'efficienza dialitica.

c) La caratteristica *“...Patient-card o sistema hardware-software in grado di memorizzare i dati del paziente e i parametri operativi della seduta dialitica, nel rispetto della normativa sulla Privacy...”* non prevede un tempo minimo di memorizzazione dei dati dei pazienti, deve essere solo in grado di memorizzare i dati della seduta dialitica e i dati del paziente.

d) Per la caratteristica *“...flusso del bagno dialisi incrementabile > 700 ml/min...”* è prevista l'attribuzione del punteggio solo nel caso in cui l'apparecchiatura offerta possa avere un flusso del bagno di dialisi > 700 ml/min, non è pertanto richiesta l'indicazione di un passo minimo di incremento del flusso stesso.

e) Sì, è corretta.

f) Per *“Dispositivo di misurazione del ricircolo dell'accesso vascolare non invasivo, senza prelievi ematici, né infusioni di soluzioni”* si intende un dispositivo in grado di segnalare e/o misurare la presenza di ricircolo senza essere invasivo rispetto al paziente e che non richieda l'infusione nel circuito di soluzioni e/o sostanze di qualunque tipo.

g) Per *“Possibilità di effettuare dialisi con tampone citrato”* si intende solo una modalità, validata, di funzionamento dell'apparecchiatura per emodialisi.

h) Sì, è corretta, in quanto con il termine *“reale”*, si può intendere anche un valore stimato del flusso ematico.

i) La caratteristica *“...Sistema in biofeedback per il controllo della quota convettiva in HDF on line in post diluizione, basata sul controllo di un parametro tecnico (pressione transmembrana o UF)...”* prevede un sistema che funzioni in biofeedback (cfr. risposta di cui sub a) e non un sistema di allarme su una soglia predeterminata dall'operatore.

12) Domanda

SI CHIEDE CONFERMA che, nel rispetto della pluralità terapeutica con ampia gamma di scelte e possibili soluzioni in funzione delle diverse esigenze terapeutiche del paziente, sia possibile offrire più modelli cumulativamente proposti, di linee ematiche, di soluzioni concentrate acide e basiche (di diverso formato, confezione e formulazioni), di disinfettanti/disincrostanti (di diverso formato, confezione e principio attivo) all'interno della medesima tipologia di trattamento, purché allo stesso prezzo (ossia con la presentazione di un'unica ed univoca offerta economica), in conformità ed in linea con la natura, la tipologia e la peculiarità dei beni oggetto della presente fornitura in appalto.

Risposta

Si conferma la possibilità di offrire più modelli di linee ematiche, di soluzioni concentrate acide e basiche, di disinfettanti/disincrostanti purché rispettino le caratteristiche minime richieste nel Capitolato Tecnico e non rappresentino un onere aggiuntivo per le Amministrazioni.

L'offerta di più modelli non sarà oggetto di valutazione e non dovrà in alcun modo incidere sull'offerta economica.

13) Domanda

Visto quanto richiesto a pag. 9 di 21 del Capitolato tecnico (allegato 3):

1) un filtro, a sua scelta, in materiale sintetico (non cellulosico) con Coefficienti di Ultrafiltrazione adatti ai trattamenti di HD (a basso e alto flusso) e di HDF on line;

Visto che al paragrafo 5.2 criterio di aggiudicazione della prima fase a pag. 36 di 57 del Capitolato d'Oneri, è richiesto quanto segue:

“Il fornitore dovrà indicare a Sistema i singoli valori della clearance dell'urea, dei fosfati e della vitamina B12 presenti nella documentazione tecnica prodotta a comprova considerando 3 (valori) metrature (includendo obbligatoriamente quella con metratura più bassa prodotta)”.

Al fine di garantire la pluralità terapeutica con ampia gamma di scelte e possibili soluzioni in funzione delle diverse esigenze terapeutiche del paziente, e considerato che le quotazioni del kit del materiale con e senza filtro per HD (basso e alto flusso) e del kit del materiale con e senza filtro per HDF on line sono diverse, (rispettivamente €. 10 ed €. 15), che presuppone l'offerta di filtri (membrane) diversi

SI CHIEDE se sia corretto offrire diverse tipologie (membrane) di filtri, purché tra quelle presenti nella tabella A, come nel seguente esempio:

HD basso flusso HD alto flusso HDF on line

Filtro punto 1) Membrana XXX Membrana YYY Membrana ZZZ

Risposta

La documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito è quella ritenuta più idonea dal concorrente. Si ricorda di indicare nell'Allegato 7 il Codice identificativo del documento a cui fare riferimento.

16) Domanda

Nella tabella relativa alle caratteristiche migliorative, presente a pag. 34 di 57 del Capitolato d'Oneri alla seguente richiesta:

<i>Caratteristiche migliorative</i>	<i>Modalità di attribuzione del punteggio</i>	<i>Punteggio massimo AQ</i>
Sistema automatico per la determinazione, nel corso del trattamento, dell'efficienza dialitica con sensori non invasivi	Se la determinazione avviene in modalità intermittente; 1 punto. Se la determinazione avviene in continuo; 2 punti	2

SI CHIEDE di precisare l'intervallo di tempo minimo per il quale la determinazione dell'efficienza dialitica è da considerarsi continua.

Risposta

Con il termine "continuo" si intende che la determinazione dei valori dell'efficienza dialitica avvenga durante tutto il corso del trattamento senza interruzione.

17) Domanda

Nella tabella relativa alle caratteristiche migliorative, presente a pag, 35 di 57 del Capitolato d'Oneri alla seguente richiesta:

<i>Caratteristiche migliorative</i>	<i>Modalità di attribuzione del punteggio</i>	<i>Punteggio massimo AQ</i>
Sistema di allarme in caso di disconnessione dell'ago venoso	SI/NO	1

SI CHIEDE se il "Sistema di allarme in caso di disconnessione dell'ago venoso" debba essere integrato nell'apparecchiatura oppure possa essere un dispositivo esterno e quale percentuale di affidabilità debba avere il sistema.

Risposta

Il "Sistema di allarme in caso disconnessione dell'ago venoso" deve essere integrato con l'apparecchiatura. Il Sistema di allarme deve essere valido, efficace ed affidabile, ma non è richiesta una specifica percentuale di affidabilità.

18) Domanda

Con riferimento ai documenti di partecipazione rif. 4.4.1.1. Pag. 20 del Capitolato d'oneri, si richiede se come "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva" si riferisce soltanto all'allegato 1 oppure può essere inserita anche altra documentazione tipo visura camerale ecc.

Risposta

Nella sezione del Sistema denominata "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva" dovrà essere prodotta, ricorrendone i presupposti, la seguente documentazione: Allegato 1, Documento

attestante l'attribuzione del PASSOE. Al concorrente non è richiesta la produzione della visura C.C.I.A.A. e/o di ulteriore documentazione amministrativa aggiuntiva.

Direzione Sourcing
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)